

## **ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE SICUREZZA DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI.**

*Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi del 21 dicembre 2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui agli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

Segue una sintesi degli obblighi principali introdotti dai nuovi accordi.

### **A) FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE):**

- **NUOVA ATTIVITÀ CON NUOVA NOMINA RSPP**
- **NOMINA RSPP EFFETTUATA DOPO IL 01/01/1997**

#### **1. Formazione**

L'accordo ha introdotto una nuova disciplina che sostituisce le indicazioni dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997.

Il corso è da fare secondo il rischio del settore ATECO di appartenenza dell'azienda:

**Rischio Basso 16 ore** (Uffici e Servizi, commercio, Artigianato e Turismo)

**Rischio Medio 32 ore** (Agricoltura, Pesca, Trasporti, P.A., Istruzione, Magazzinaggio)

**Rischio Alto 48 ore** (Costruzioni, Industria, Alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Chimica, Rifiuti, Raffinerie)

#### **2. Aggiornamento**

L'accordo ha introdotto l'obbligo di aggiornamento quinquennale:

**Rischio Basso 6 ore** (Uffici e Servizi, commercio, Artigianato e Turismo)

**Rischio Medio 10 ore** (Agricoltura, Pesca, Trasporti, P.A., Istruzione, Magazzinaggio)

**Rischio Alto 14 ore** (Costruzioni, Industria, Alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Chimica, Rifiuti, Raffinerie)

#### **3. Altre situazioni in esame**

L'accordo prevede altre situazioni che dipendono dalla data di nomina e dal tipo e durata della formazione effettuata e ad esso si rimanda attraverso la lettura o richiesta specifica al vostro consulente.

## **B) FORMAZIONE DEI DIRIGENTI**

- **NEOASSUNTI O ASSUNTI CON CAMBIO DI RUOLO (NUOVA NOMINA) – NESSUNA FORMAZIONE**
- **GIA' ASSUNTI – NESSUNA FORMAZIONE**

### **1. Formazione**

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.

**LA DURATA MINIMA È DI 16 ORE**

VERIFICA OBBLIGATORIA CON TEST O COLLOQUIO

### **2. Aggiornamento**

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un **AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DI 8 ORE**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro

### **3. Altre situazioni in esame**

L'accordo prevede altre situazioni che dipendono dalla data di nomina e dal tipo e durata della formazione effettuata e ad esso si rimanda attraverso la lettura o richiesta specifica al vostro consulente.

## **C) FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER I PREPOSTI**

- **NEOASSUNTI O ASSUNTI CON CAMBIO DI RUOLO (NUOVA NOMINA) – NESSUNA FORMAZIONE**
- **GIA' ASSUNTI – NESSUNA FORMAZIONE**

### **1. Formazione**

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti (4, 8, 12 ore) e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata della **FORMAZIONE PARTICOLARE È DI 8 ORE**

VERIFICA OBBLIGATORIA CON TEST O COLLOQUIO

### **2. Aggiornamento**

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un **AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DI 6 ORE**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

### **3. Altre situazioni in esame**

L'accordo prevede altre situazioni che dipendono dalla data di nomina e dal tipo e durata della formazione effettuata e ad esso si rimanda attraverso la lettura o richiesta specifica al vostro consulente.

## D) FORMAZIONE LAVORATORI

- **NEOASSUNTI**
- **ASSUNTI CON CAMBIO DI RUOLO (NUOVA NOMINA) – NESSUNA FORMAZIONE**
- **GIA' ASSUNTI – NESSUNA FORMAZIONE**

### 1. Formazione

La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività e formazione specifica, il rischio del settore ATECO di appartenenza dell'azienda.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:

**Rischio Basso: TOTALE 8 ORE**

Formazione Generale 4 ore - Formazione Specifica 4 ore.

**Rischio Medio: TOTALE 12 ORE;**

Formazione Generale 8 ore - Formazione Specifica 8 ore.

**Rischio Alto: TOTALE 16 ORE;**

Formazione Generale 12 ore - Formazione Specifica 12 ore.

### 2. Aggiornamento

Per i lavoratori è previsto un **AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 6 ORE**, per tutti i rischi.

### 3. Altre situazioni in esame

L'accordo prevede altre situazioni che dipendono dalla data di nomina e dal tipo e durata della formazione effettuata e ad esso si rimanda attraverso la lettura o richiesta specifica al vostro consulente.

#### NOTE:

1. I corsi per i datori di Lavoro, lettera A) della presente informativa sono organizzati esclusivamente dai soggetti formatori riconosciuti dall'Accordo (Regioni ed Enti Accreditati , altri Enti di vario tipo identificati puntualmente).
2. I corsi per i lavoratori vanno organizzati in collaborazione con gli enti bilaterali e agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio sia nel settore a cui l'azienda appartiene.
2. I corsi non comprendono l'addestramento (uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro).